Decreto 11 novembre 2003 n.149

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Introduzione di una serie speciale di targhe automobilistiche

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Legge 10 marzo 1989, n. 23;

Vista la Legge 25 novembre 1997, n. 136;

Visto il Decreto 1° dicembre 1998, n. 115;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.22 del 3 novembre 2003;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, Promulghiamo e Mandiamo a pubblicare:

Art.1

Il numero di immatricolazione assegnato dall'Ufficio Registro Automezzi ai veicoli immatricolati ai sensi dell'articolo 3 della Legge 25 novembre 1997 n.136 e dell'articolo 13 della Legge 10 marzo 1989 n.23 è costituito da una serie alfanumerica di cinque caratteri.

Art.2

L'Ufficio Registro Automezzi può assegnare a richiesta dell'interessato un numero di immatricolazione speciale formato sulla base dei seguenti criteri:

1. il numero di immatricolazione ancorché non progressivo deve essere univoco;
2. è possibile l'abbinamento dei seguenti caratteri alfabetici:

 A,B,C,D,E,F,G,H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

3. la serie alfanumerica speciale non può generare la formazione di parole, acronimi, frasi contrari al buon costume, ordine pubblico ovvero offensivi. Il tal senso il richiedente rilascia apposita dichiarazione;
4. la serie alfanumerica speciale non può generare anche parzialmente la formazione di parole, acronimi, frasi riservate ad altri usi, quali a titolo esemplificativo: POLIZIA, POL, CRS, CD , RSM, SMR, salvo che il richiedente sia legittimato o autorizzato all'utilizzo dei relativi veicoli;

5. la serie alfanumerica speciale assegnata a richiesta, non può generare la formazione di parole, acronimi, frasi tali da costituire similitudine con la serie ordinaria.

Art.3

La serie alfanumerica speciale deve essere formata obbligatoriamente secondo lo schema seguente :

da AAA00 a ZZZ99 oppure da AAAAA a ZZZZZ oppure da AA00A a AA00Z oppure da AAAA0 a ZZZZ9.

Il modello di targa deve essere conforme al modello utilizzato secondo le norme vigenti al momento del rilascio.

Art.4

La richiesta di rilascio di una targa speciale deve essere esaminata preventivamente dal Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi il quale può decidere di includere la targa in apposito catalogo o sottoporre l'assegnazione ad asta.

Il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi può riservare alla Pubblica Amministrazione determinate serie alfanumeriche speciali.

Le tariffe relative al rilascio di una serie alfanumerica speciale sono fissate come segue :

- targhe con serie speciale: Euro 750,00 anticipati al momento della accettazione della richiesta di assegnazione;
- duplicati : Euro 100,00.

L'Ufficio Registro Automezzi può stabilire prezzi diversi per targhe a catalogo.

La assegnazione delle targhe è effettuata solo su richiesta contenente le generalità dell'intestatario e il tipo di veicolo.

E' vietata la cessione a qualsiasi titolo di targhe o prenotazioni.

Art.5

L'Ufficio Registro Automezzi adotta con proprio regolamento le disposizioni relative alle procedure di rilascio delle targhe di immatricolazione.

Art.6

E' consentita la prenotazione di targhe della serie ordinaria entro i 200 numeri successivi a quello disponibile al momento della prenotazione previo pagamento del diritto fisso di Euro 30,00.

La richiesta di assegnazione della targa serie speciale è soggetta al pagamento di Euro 5,00 non rimborsabili.

Il Dirigente dell'Ufficio Registro Automezzi convalida la prenotazione e la assegnazione di serie speciali ovvero ne riserva l'utilizzo o la assegnazione attraverso asta pubblica o inserimento a catalogo.

Art.7

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme in vigore per la serie ordinaria.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 novembre 2003/1703 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini